

**Comune di Valprato Soana
Città Metropolitana di Torino**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2026 - 2028**

(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)

- Nota di Aggiornamento -

SOMMARIO

- 1. PREMESSE**
- 2. SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO**
- 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- 4. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- 5. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- 6. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- 7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVO FINANZIAMENTO**
- 8. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- 9. ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

1. Premesse

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il presente documento viene redatto nella forma semplificata prevista per gli enti con popolazione fino a 2.000 in base a quanto previsto dal paragrafo 8.4.1 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di seguito riportato:

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c) la politica tributaria e tariffaria;*
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;*
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;*
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.*

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione”.

Il periodo di mandato, che terminerà nel corso dell'anno 2029, comprende l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, redatto in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dell'Ente dovranno conformarsi agli indirizzi generali esposti nel presente documento.

2. Spese programmate ed entrate previste per il loro finanziamento

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Non sono previsti nuovi investimenti e/o attività finanziati con fondi PNRR/PNC. L'Ente valuterà tempo per tempo l'opportunità di accedere a nuovi finanziamenti PNRR che si renderanno eventualmente disponibili nel corso dell'esercizio 2026.

LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e Obiettivi di Servizio

I LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali nelle diverse macroaree definite dalla legge (sanità, scuola, assistenza, trasporti, ecc.).

I LEP sono stati introdotti in sede di riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001. Mentre l'attuazione dei medesimi compete anche agli enti territoriali, la potestà legislativa relativa alla loro definizione è competenza esclusiva dello Stato.

Definire i Lep significa stabilire, per ciascun servizio essenziale, un livello garantito e valido ovunque individuando pertanto uno standard che ogni ente locale deve offrire. A fronte dell'imposizione di tali standard lo Stato interviene però, ove giudicato necessario, con il trasferimento di risorse aggiuntive finalizzate all'implementazione dei medesimi. Tali risorse hanno natura strutturale.

La definizione dei Lep in alcuni casi è implicita in norme già vigenti (es. servizio di anagrafe), mentre in una serie di altri settori i livelli del servizio da garantire sono ancora in corso di individuazione.

Nell'ambito di un percorso di avvicinamento ai Lep, nel 2021 sono stati introdotti gli obiettivi di servizio (Os).

Per quanto concerne i Comuni sono ad oggi stati individuati Obiettivi di Servizio e assegnate eventuali risorse aggiuntive nei seguenti ambiti:

- Sviluppo dei servizi sociali (a partire dall'esercizio 2021)
- Potenziamento del servizio degli asili nido (a partire dall'esercizio 2022)
- Potenziamento del trasporto di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (a partire dall'esercizio 2022)

E' invece in corso la definizione degli Obiettivi di Servizio in relazione all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, sebbene un contributo finalizzato al potenziamento del servizio sia riconosciuto già a partire dall'esercizio 2022.

Il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio e l'utilizzo delle correlate risorse aggiuntive assegnate sono oggetto di rendicontazione annuale.

Diversamente da quanto disposto dalla disciplina previgente, il comma 498 dell'art. 1 della Legge di bilancio per il 2024 prevede, in caso di mancato raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio per ciascuno degli anni 2021 e successivi, che: *"...il Ministero dell'Interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel Sindaco pro tempore del Comune inadempiente; il commissario [...] deve provvedere [...] ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'Ente, il Ministero dell'Interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto"*. Nel caso in cui, invece, il Comune certifichi l'assenza di utenti, il Ministero provvederà al recupero delle somme.

Le modalità di attuazione della succitata disciplina sono state definite con il DM 06.06.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.171 del 23 luglio 2024.

Nel corso del periodo 2021-2025 all'Ente sono state attribuite risorse aggiuntive unicamente in relazione al potenziamento dei servizi sociali ed al potenziamento del servizio di asilo nido.

I fondi relativi al potenziamento dei servizi sociali sono stati attribuiti alla gestione associata, mentre i fondi per il servizio di asilo nido sono stati destinati all'istituzione ed al mantenimento del servizio di asilo nido convenzionato fra i Comuni di Valprato Soana, Ingria e Ronco Canavese (capoconvenzione Comune di Valprato Soana). I Comuni convenzionati hanno contribuito mediante riversamento di analoghi fondi, ove attribuiti, al Comune di Valprato Soana.

Anche per gli esercizi 2026 e seguenti si intende mantenere attivo il servizio convenzionato

Ulteriori spese correnti

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo primario dell'Amministrazione consiste nel mantenimento del livello di servizi esistente.

Le relative spese troveranno copertura mediante l'utilizzo delle consuete entrate correnti.

Spese di investimento

Si rimanda alla lettura della sezione “Piano degli investimenti e relativo finanziamento”.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

La percentuale di indebitamento prevista per il triennio 2026/2028 è la seguente:

anno 2026: 3,26 %

anno 2027: 2,43 %

anno 2028: 2,78 %

Nel corso del periodo 2026/2028 l’Ente non intende procedere all’accensione di nuovi mutui

3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Nel corso del triennio 2026/2028, l'Ente intende gestire i servizi rivolti all'utenza secondo la seguente articolazione:

Gestione diretta (in economia o in appalto)

- Mensa bambini scuola dell'infanzia (affidamento tramite appalto)
- Servizi cimiteriali - estumulazioni ed esumazioni (in economia)
- Scuola dell'infanzia comunale

Gestione associata

Servizio	Forma di gestione	Note
Servizio di protezione civile	Convenzione	Convenzione tra il Comune di Valprato Soana e l'Unione Montana Valli Orco e Soana
Servizio di vigilanza	Convenzione	Convenzione tra il Comune di Valprato Soana e l'Unione Montana Valli Orco e Soana
Trasporto scolastico	Convenzione	Convenzione tra il Comune di Valprato Soana e il Comune di Ronco Canavese
Servizi scolastici	Convenzione	Convenzione tra il Comune di Valprato Soana e l'Unione Montana Valli Orco e Soana
Servizio socio-assistenziale	Convenzione	Convenzione tra il Comune di Valprato Soana e l'Unione Montana Valli Orco e Soana
Asilo nido	Convenzione	Convenzione tra i Comuni di Valprato Soana, Ingria e Ronco Canavese (capoconvenzione Comune di Valprato Soana). Il servizio è gestito dal capoconvenzione in forma diretta tramite appalto

Gestione mediante affidamento a organismi partecipati

Servizio	Organismo
Raccolta e trasporto rifiuti	Consorzio CCA
Servizio Idrico Integrato	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Altre forme di gestione

Servizio	Forma di gestione
Illuminazione votiva	Concessione a soggetto terzo

4. Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

5. Politica tributaria e tariffaria

Entrate tributarie

Come necessaria premessa, occorre sottolineare che le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell'equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Le principali entrate tributarie sono costituite da:

- IMU, come da ultimo disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 19.05.2020
- TARI, come da ultimo disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 19.06.2020, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 12.05.2023.

Il DM 07.07.2023 aveva previsto l'obbligo, a partire dall'esercizio 2024, di elaborazione e trasmissione del prospetto delle aliquote da inserire nella deliberazione delle tariffe attraverso apposita applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, utilizzando pertanto le sole casistiche di differenziazione delle aliquote IMU ivi previste.

Viste le criticità evidenziate dai Comuni durante la fase di sperimentazione avviata dal MEF nell'ottobre 2023, legate soprattutto all'assenza di alcune fattispecie impositive previste dai regolamenti comunali, con l'art. 6 ter del DL 132/2023 (Decreto Milleproroghe) l'obbligo è stato prorogato all'anno di imposta 2025.

Ulteriori fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria sono state previste dapprima con il decreto ministeriale in data 6 settembre 2024 e da ultimo con il decreto ministeriale in data 06.11.2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12.11.2025.

Per quanto concerne la TARI si rammenta che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha attribuito ad ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - i compiti di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, urbani e assimilati.

Con la delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, l'Autorità, nell'adottare il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ha individuato nuovi criteri di riconoscimento dei "costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti", quindi delle voci di costo

da contemplare all'interno del PEF, il quale dovrà altresì essere predisposto a livello di Ambito Territoriale e non più di singolo ente.

Con delibera n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 l'Autorità è nuovamente intervenuta, individuando una nuova regolazione tariffaria dei rifiuti, valevole per il periodo 2022-2025 (**MTR-2**)

Con la Delibera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif, Arera ha da ultimo approvato il Metodo Tariffario Rifiuti relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029 (**MTR-3**), per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Oltre alla TARI, l'Ente dovrà provvedere alla bollettazione, alla riscossione ed al riversamento delle componenti perequative UR1 (pari ad euro 0,10 ad utenza), UR2 (pari ad euro 1,50 ad utenza) ed UR3 (pari ad euro 6,00 ad utenza)

Le componenti perequative, introdotte con delibere ARERA 386/2023 e 133/2025, sono relative rispettivamente alla copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, alla copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi ed al finanziamento di bonus sociali sulla TARI.

L'Amministrazione intende confermare anche per il triennio 2026/2028 i tributi IMU e TARI come delineati nei sopra citati Regolamenti, fatte salve le eventuali modifiche richieste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Le ulteriori entrate tributarie dell'Ente sono unicamente costituite dall'imposta di soggiorno, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 17.01.2025

Non si prevede, nel corso del triennio 2026/2028, l'istituzione di alcun nuovo tributo.

In materia di aliquote, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni l'Ente si propone di:

- incrementare, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, le aliquote IMU vigenti per l'anno 2025
- mantenere invariata la misura dell'imposta di soggiorno
- confermare le agevolazioni ed esenzioni vigenti

Per quanto concerne la TARI, le tariffe saranno individuate a seguito della predisposizione e dell'approvazione, nel corso dell'esercizio 2026, di un nuovo PEF relativo all'arco temporale 2026/2029.

L'Amministrazione intende altresì dare impulso all'azione di controllo dell'evasione tributaria con conseguente individuazione e recupero dei relativi crediti

Le entrate extratributarie che prevedono la riscossione di un canone sono le seguenti:

- canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che, a decorrere dal 2021, ha sostituito “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”
- canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati

L'Ente si propone di mantenere invariate le tariffe dei sopracitati canoni

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di un diritto sono le seguenti:

- diritti di segreteria in materia urbanistica
- diritti di segreteria e diritti per rilascio delle carte d'identità

L'Ente si propone di mantenere invariati gli importi dei diritti richiesti in relazione alle succitate tipologie di entrate.

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di proventi tariffari sono le seguenti:

- Mensa scolastica
- Pesca turistica
- Rette scuola dell'infanzia comunale

L'Ente si propone di mantenere invariate le tariffe applicate nell'esercizio in corso.

Alle entrate succitate, si sommano le seguenti principali **entrate extratributarie**:

- Canone di locazione strutture ricettive
- Canone di locazione terreno Cellnex Italia S.p.a (a decorrere dall'esercizio 2026)
- Proventi dei B.I.M.
- Rimborsi di spese relative alle utenze della sciovia e del rifugio

6. Organizzazione dell'Ente e del suo personale

L'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022 ha previsto l'inserimento del Piano dei fabbisogni di personale all'interno del PIAO. L'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 aggiornato a tale disposizione prevede, al paragrafo 8.2, l'indicazione delle *“risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi”* nella Parte 2 della Sezione Operativa del DUP.

L'attuale formulazione del paragrafo 8.4 dell'allegato 4/1, disciplinate i contenuti del DUP degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, prevede, per gli enti con popolazione compresa tra i 2.001 ed i 5.000 abitanti, l'inserimento all'interno del DUP semplificato del documento di programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, quantificate entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.

Il paragrafo 8.4.1 dispone infine che *“ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata”*, limitandosi all'illustrazione dell'organizzazione dell'Ente e del suo personale.

Si riportano pertanto a tal fine le seguenti informazioni:

Attuale articolazione dell'Ente in settori/servizi e unità di personale in servizio alla data odierna:

Settore/Servizio	Inquadramento	Numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
	Area Operatori (ex Cat. A)	0	0	0
Tecnico/Manutentivo	Area Operatori esperti (ex Cat.B)	0	0	0
Amministrativo/Demografico	Area Istruttori (ex Cat. C)	1	1	0
Vigilanza	Area Istruttori (ex Cat. C)	1	1	0
	Area Funzionari ed elevata qualificazione (ex Cat. D)	0	0	0
	TOTALE	2	2	0

Oltre al succitato personale, il servizio tecnico si giova di n° 1 istruttore amministrativo Area Funzionari ed elevata qualificazione presente presso l'Ente per 6 ore settimanali con incarico extra time.

E' inoltre prevista la sostituzione, entro il 31.12.2025, di dipendente addetto al servizio Tecnico/Manutentivo, collocato in quiescenza nell'autunno 2025, con analoga figura.

Per il prossimo triennio si prevede al momento la seguente modifica all'articolazione sopra riportata:

- Assunzione a tempo pieno di n° 1 unità di personale dell'Area Istruttori da adibire al servizio tecnico in sostituzione del sopracitato dipendente di altra PA.

7. Piano degli investimenti e relativo finanziamento

A decorrere dal 01.07.2023, è diventato operativo il D.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti), che ha sostituito il Decreto Legislativo n. 50/2016.

La programmazione triennale delle opere pubbliche è attualmente disciplinata dall'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e riguarda gli interventi aventi un importo dei lavori uguale o superiore ad euro 150.000.

Investimenti di importo inferiore ad euro 150.000,00

Nel corso del triennio 2026/2028 si prevede la realizzazione dei seguenti investimenti aventi importo dei lavori inferiore ad euro 150.000:

esercizio 2026:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità	1.500,00	Oneri di urbanizzazione
Trasferimento di quota delle entrate da oneri di urbanizzazione ex L.R. 15/89	500,00	Oneri di urbanizzazione

esercizio 2027:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità	1.500,00	Oneri di urbanizzazione
Trasferimento di quota delle entrate da oneri di urbanizzazione ex L.R. 15/89	500,00	Oneri di urbanizzazione

esercizio 2028:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità	1.500,00	Oneri di urbanizzazione
Trasferimento di quota delle entrate da oneri di urbanizzazione ex L.R. 15/89	500,00	Oneri di urbanizzazione

L'Amministrazione valuterà l'opportunità di finanziare, ove possibile, ulteriori spese di investimento mediante l'accesso ad eventuali finanziamenti ed, eventualmente, mediante applicazione di quote di avanzo di amministrazione (a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente programmazione) e/o di avanzo economico.

Investimenti compresi nel piano triennale delle opere pubbliche:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Realizzazione spazio polifunzionale denominato "Casa di Comunità"	580.074,51	Fondo valorizzazione e promozione aree svantaggiate confinanti con regioni a statuto speciale - Annualità 2024-2026

L'Ente ha inoltre avanzato richiesta di contributo al Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale a valere sui fondi previsti della legge 145/2018 per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'importo dell'intervento, ad oggetto "*Lavori di messa in sicurezza per riduzione rischio idrogeologico in località Piamprato a Capoluogo*" è previsto in complessivi euro 1.000.000,00. A seguito dell'eventuale concessione del contributo si provvederà modificare gli strumenti di programmazione recependo l'intervento all'interno del programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028 e del bilancio 2026/2028.

Investimenti finanziati nel corso dei precedenti esercizi

All'interno delle previsioni di bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, troverà spazio la previsione di spesa relativa ad intervento già attivato negli scorsi esercizi, ma la cui esigibilità è parzialmente prevista in corrispondenza della suddetta annualità:

esercizio 2026:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - FUN BOB	115.000,00	• Per euro 100.000,00: contributo regionale Fun Bob - modifica accordo di programma • Per euro 15.000,00: contributo unione per cofinanziamento accordo regione per Fun Bob
REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - FUN BOB – ULTERIORI SPESE TECNICHE	12.220,00	• FPV: 12.220,00

8. Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

La programmazione di bilancio dell'Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro.

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia ai residui attivi e passivi sia alle previsioni di competenza.

Come previsto dall'art. 1, comma 785, della Legge di bilancio per il 2025 (L. 207/30.12.2024), *“A decorrere dall'anno 2025 [...], l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio”*.

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà perciò monitorare il mantenimento degli equilibri con l'obiettivo di conseguire sia un risultato di competenza dell'esercizio non negativo sia un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo.

Il rispetto di quest'ultimo criterio è soggetto a verifica a livello di **comparto**: Il comma 792 stabilisce infatti che dal 2026, sulla base dei rendiconti registrati nella BDAP, *“è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio”*. In caso di squilibrio di comparto gli enti inadempienti saranno tuttavia individuati e sanzionati.

La gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nel quinquennio precedente

La Legge di bilancio per il 2019, nell'abolire la normativa previgente, ha portato il vincolo di finanza pubblica a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs.

118/2011) e dal TUEL.

A decorrere dall'esercizio 2019, pertanto, il bilancio è stato considerato "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

Avendo conseguito tale risultato in ciascuno degli esercizi del quinquennio 2020-2024, in relazione a tale periodo l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nella predisposizione delle previsioni di bilancio

La sopracitata normativa, tuttora vigente, è stata integrata dall'art. 1, comma 785, della Legge di bilancio per il 2025 il quale prevede che l'equilibrio di bilancio è rispettato in presenza sia di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo sia un risultato dell'equilibrio di bilancio non negativo.

Nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, che implicano la determinazione di nuove regole comuni di bilancio, nel corso del 2024 sono state inoltre emanate due disposizioni concernenti il concorso dei Comuni alla finanza pubblica.

La prima disposizione, di cui ai commi 850 e 853 art. 1 L. 178/2020 (poi sostituiti rispettivamente dai commi 2 e 4 dell'articolo 6-ter DL 132/2023), prevede un contributo annuo da parte dei Comuni di 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025. Tale disposizione non ha pertanto più riflessi sul bilancio di previsione 2026/2028.

La seconda disposizione, di cui ai commi 533-535 art. 1 L. 213/2023, prevede un contributo annuo di 200 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2028; il relativo riparto è stato disposto con DM 30.09.2024 e gli importi ivi indicati dovranno trovare spazio all'interno delle previsioni di bilancio 2026/2028, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa.

A tali disposizioni si somma quanto previsto dai commi 788-790 della L. 207/30.12.2024 che prescrive l'obbligo di iscrivere a bilancio, a titolo di ulteriore contributo alla finanza pubblica, un accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti o - in caso di disavanzo – dovrà essere destinato al maggior ripiano.

Gli importi dell'accantonamento sono stati individuati con decreto interministeriale del 4 marzo 2025 e dovranno essere inclusi nelle previsioni di bilancio 2026/2028, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica in corso d'esercizio

In fase gestionale, il già citato monitoraggio degli equilibri finalizzato al raggiungimento di un

risultato di competenza dell'esercizio non negativo e di un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo, consentirà all'Ente di rispettare i vincoli di finanza pubblica.

9. Ulteriori strumenti di programmazione

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il D.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti) prevede, all'articolo 37, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

Al medesimo articolo 37, il D.Lgs. 36/2023 prevede inoltre che *“Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)”*; tale soglia è attualmente fissata in euro 140.000,00.

Il D.Lgs. 36/2023 mette infine a disposizione, all'interno dell'allegato I.5, lo schema da utilizzare per la predisposizione del Programma.

Il Programma non sarà adottato in quanto non è prevista alcuna procedura nell'ambito dell'acquisizione di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140 mila euro

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

I commi da 594 a 599 dell'art 2 della finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha da ultimo disposto, all'art. 57 comma 2, l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei succitati piani triennali a decorrere dall'esercizio 2020.

Stante anche la ridotta disponibilità di dotazioni strumentali l'Amministrazione ritiene, pertanto, di non predisporre il succitato strumento di programmazione.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Non si prevede alcuna misura di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2026/2028.